

## **COMUNE DI MONTEU ROERO**

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.4** 

OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE.

L'anno duemiladiciassette, addì due, del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere		X
FASANO Roberto	Consigliere	X	
<b>BORDONE Gloria in BERTOLUZZO</b>	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	_
	<del></del> -	Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione C.C. n. 21 in data 29 Luglio 2014, successivamente modificato ed approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03 Novembre 2016;

#### VISTI:

- a) L'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) L'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il commi 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014);

"677. Il Comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Provvedono a:

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### CONSIDERATO CHE:

 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito la **riduzione del 50%** della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato come "abitazione principale" ai familiari entro il primo grado di parentela.

- La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l'IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.

#### RITENUTO, con il presente atto di provvedere:

- Alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per 1'anno 2017, nel modo di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,40%
Per le categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) con	
detrazione di E. 200,00	
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,86%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI	0,43%
IN LINEA RETTA CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE	
PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE:	
- IL CONTRATTO SIA REGISTRATO	(50%
	DELL'ALIQUOTA)
- IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE ABITATIVO IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO. IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE SE IL COMONDANTE POSSIEDE UN IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE, ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE.	(ORDINARIA DELLO 0,86%)
TERRENI AGRICOLI	0,76%
	(PER IL 2017, L'imu
	SUI TERRENI
	AGRICOLI NON è
	DOVUTA IN QUANTO
	L'ART. 1 COMMA 13
	DELLA Legge n.
	208/2015, stabilisce che a decorrere dal 2016
	l'esenzione IMU si
	applica sulla base dei
	criteri individuati dalla
	Circolare del Ministero
	delle Finanze n. 9 del
	14/06/1993 ed allegato
	elenco dei Comuni
	esentati)

- Alla conferma delle seguenti detrazioni:
  - Per l'unità immobiliare, categoria catastale A/1, A/8 E A/9 (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C/6 E C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

L'Amministrazione Comunale riferisce inoltre che sono esentate dal pagamento dell'IMU:

- a) Le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative** edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
   Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C/6 E C/7;
- d) All'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, avvalendosi della discrezionalità preista dalla normativa di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa**, i seguenti immobili:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purchè non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- L'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO il parere favorevole emesso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi in forma palese e con il seguenti risultato: Presenti n. 8, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

#### **DELIBERA**

- 1. Di stabilire, per l'anno 2017:
- a) Le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,40%
Per le categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) con	
detrazione di E. 200,00	
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,86%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI	0,43%
IN LINEA RETTA CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE	
PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE:	1
- IL CONTRATTO SIA REGISTRATO	(50%
	DELL'ALIQUOTA)
- IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE ABITATIVO	(ORDINARIA DELLO
IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI	0,86%)
ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO	3,3070)
L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO. IL BENEFICIO SI	
APPLICA ANCHE SE IL COMONDANTE POSSIEDE UN	
IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE, ADIBITO AD	1
ABITAZIONE PRINCIPALE.	ĺ
TERRENI AGRICOLI	0,76%
	(PER IL 2017, L'imu
	SUI TERRENI
	AGRICOLI NON è
	DOVUTA IN QUANTO
	L'ART. 1 COMMA 13
	DELLA Legge n.
	208/2015, stabilisce che
	a decorrere dal 2016

l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 ed allegato elenco dei Comuni esentati)

- Alla conferma delle seguenti detrazioni:
  - Per l'unità immobiliare, categoria catastale A/1, A/8 E A/9 (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Alla conferma delle seguenti esenzioni:
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative** edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C/6 e C7/;
- All'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze
  armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco.
- 2) di stabilire che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della discrezionalità prevista dalla normativa di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa**, i seguenti immobili:
  - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purchè non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero.
  - L'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 5 in data odierna;
- di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011

Con successiva votazione con il seguente risultato:

Presenti n. 8, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.



# **COMUNE DI MONTEU ROERO**

Provincia di Cuneo

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - N. 4 DEL 02/03/2017

## **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE IN

VIGORE.

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	02/03/2017	F.to: SANDRI Michele
Regolarità tecnica	Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	02/03/2017	F.to: Geom. COSTA Marco

IL SINDACO F.to: SANDRI Michele

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2003 / 2014 al 03 / 00 / 12014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 1.46 Dal 2014 al 03014  IL MESSO COMUNALE F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 2013 103 104 al 300 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1
Monteu Roero, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata: ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti
La presente deliberazione:  X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.  267;  [ ] E' divenuta esecutiva il, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, li ONOS 12014
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

M. BELLICLER

i